



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

C O P I A

Numero 5 Del 25-02-2019

Conferme aliquote TASI anno 2019.

Adunanza Seduta Pubblica convocazione in data 25-02-2019 alle ore 18:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 25-02-2019 alle Ore 18:30 in adunanza di Prima convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Artt. 67 e 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

SARTI EDOARDO	Presente
Spagna Andrea	Presente
Clementel Stefano	Assente
BRISIGOTTI GIOVANNI	Assente
Lazzerini Lidia	Presente
CARLONI CORRADO	Presente
POGGIASPALLA BRUNO	Presente
VALDIVIEZO ANABEL CRISTINA	Presente
VASTA EMANUELA	Presente
MARIANI MATTEO	Presente
SANTINI JACOPO	Assente

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAROCCI LAURA.

In qualità di SINDACO, il Spagna Andrea assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

SARTI EDOARDO
MARIANI MATTEO

OGGETTO

Conferme aliquote TASI anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatstate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 05/09/201;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015¹:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00

¹ La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,00
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00
Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Beni-merce	0,00
Altri immobili	0,00

Stimato in €. 0,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'interno del 25/01/2019 che ha disposto il differimento al 31/03/2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2019:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,00
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00
Abitazioni tenute a disposizione	0,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Beni merce	0,00
Altri immobili	0,00

- 2) di stimare in € 0,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre

(termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il Presidente invita la Responsabile del settore Finanziario, Dott.ssa Erika Lorenzetti presente in aula, a relazionare sull'argomento.

La Responsabile del Settore finanziario, Dott.ssa Lorenzetti illustra la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente dichiara di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: "**CONFERME ALIQUOTE TASI ANNO 2019.**"

Ed inoltre stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 5 Del 25-02-2019

Servizio: SEGRETERIA

OGGETTO

Conferme aliquote TASI anno 2019.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

Per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere:

Favorevole

Data: 18-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LORENZETTI ERIKA

Per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere:

Favorevole

Data: 18-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LORENZETTI ERIKA

COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Andrea Spagna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 28-02-2019 al 15-03-2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134.

Lì, 28-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA BAROCCI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa LAURA BAROCCI